

Comune di Corbara
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Delibera di C.C. n. 28 del 30/11/2011

(PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DEL 06/12/11)

Comune di Corbara

PROVINCIA DI SALERNO

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

****Articolo 1**

- Ambito di applicazione ed esclusioni

CAPO I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

****Articolo 2**

- Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

****Articolo 3**

- Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CAPO II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

****Articolo 4**

- Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di tributi comunali di cui all'articolo 1

CAPO III

MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

****Articolo 5**

- Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

****Articolo 6**

- Verifiche e controlli

****Articolo 7**

- Entrata in vigore e pubblicità delle modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Comune di Corbara

PROVINCIA DI SALERNO

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e di quelle di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, si applica ai seguenti tributi:

- a) Imposta comunale sugli immobili – ICI;
- b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU;

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata :

- i rapporti di tributi per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento;
- gli atti impositivi che risultano definitivi per *avvenuto pagamento* delle somme alla data di pubblicazione del presente regolamento;
- i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
- i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

3. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse al 31/12/2010 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

CAPO I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi a tutti gli omessi o insufficienti versamenti di tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione, come previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, con il versamento dell'imposta dovuta o della maggiore imposta e degli interessi maturati per legge con esclusione della sanzione amministrativa tributaria ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai presentato la dichiarazione o pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione ridotta pari al 12,5% del tributo evaso.
2. Ai fini delle definizioni relative al comma 1 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, entro e non oltre 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si chiede la definizione agevolata di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità non prescritte alla data del 31.12.2010.

Comune di Corbara

PROVINCIA DI SALERNO

1. L'istanza di definizione agevolata, per le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del D.lgs.n.504 del 1992, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate e/o dichiarate in modo infedele, la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, ed, infine, l'indicazione delle somme eventualmente già versate unitamente alle fotocopie dei relativi attestati di versamento.

Articolo 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

2. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2010, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del D.Lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi a tutti gli omessi o insufficienti versamenti di tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione, come previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, con il versamento della tassa dovuta o della maggiore tassa e degli interessi maturati per legge con esclusione della sanzione amministrativa tributaria ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai presentato la dichiarazione o pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione ridotta pari al 12,5% del tributo evaso.
3. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, a pena di decadenza, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità non prescritte.
4. L'istanza di definizione agevolata per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.70 commi 1 e 2 del D.lgs.n.507/93 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate o denunciate infedelmente, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

CAPO II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Articolo 4

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di tributi comunali di cui all'art.1

1. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli:
 - a. gli avvisi di accertamento e liquidazione, concernenti i tributi di cui all'articolo 1, notificati entro il 31.12.2010, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme liquidate o accertate, possono essere definite con il pagamento del 100% dell'imposta o della tassa ed interessi maturati per legge oltre una sanzione ridotta pari al 12,5% del tributo evaso;

Comune di Corbara

PROVINCIA DI SALERNO

- b. gli avvisi di accertamento e liquidazione, concernenti i tributi di cui all'articolo 1, notificati entro il termine di adesione al presente condono, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme liquidate o accertate, possono essere definite con il pagamento del 100% dell'imposta o della tassa ed interessi maturati per legge senza applicazione di sanzioni ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai presentato la dichiarazione o pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione ridotta pari al 12,5% del tributo evaso.
2. Ai fini delle definizioni di cui al comma 1 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, l'indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o tassa nonché gli estremi del versamento eseguito, ai fini della definizione agevolata, la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

CAPO III

MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

Articolo 5

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. Le definizioni agevolate di cui ai commi precedenti si perfezionano con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di adesione al condono, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c. postale messo a disposizione del Comune.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 150,00 il versamento può essere eseguito in massimo 12 rate mensili di pari importo o 6 rate bimestrali da versare entro il 30 di ogni mese. Se l'importo della definizione è superiore a € 1.500,00, su richiesta dell'interessato, il versamento può essere dilazionato per un numero massimo di 24 rate mensili o di 12 rate bimestrali. In caso di richiesta rateizzazione saranno applicati degli interessi legali. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Le rate non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639.
3. Qualora l'importo per il quale si chiede la rateizzazione sia superiore a € 10.000,00 al contribuente, oltre al pagamento della prima rata, è imposto l'obbligo di prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute -dedotto l'importo della prima rata- per il periodo di rateizzazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno. La garanzia può consistere in una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritto negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia. Tale garanzia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
4. Eventuali errori relativi al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata da

Comune di Corbara

PROVINCIA DI SALERNO

questo Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, se qualora trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di adozione del presente regolamento.
6. L'istanza di definizione agevolata sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido, o per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili da uno dei contitolari, può essere presentata al comune o spedita a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento.

Articolo 6

Verifiche e controlli

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini previsti dalle singole disposizioni normative.

Articolo 7

Entrata in vigore e pubblicità delle modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua deliberazione da parte del Consiglio Comunale e sarà efficace a decorrere dal 15° giorno dalla data affissione all'albo pretorio.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotterà tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche eventualmente mediante internet e affissione di manifesti sul territorio comunale.